



Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
**Comune di San Pier d'Isonzo**

Gorizia

**REGOLAMENTO**  
per il  
**GRUPPO COMUNALE**  
**VOLONTARI**  
di **PROTEZIONE CIVILE**



marzo 2008



## **Articolo 1**

E' costituito il Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, **sia** residenti nel Comune **che all'infuori dello stesso**, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile, entro i limiti dei piani di protezione civile comunale, in attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità interessanti il relativo territorio, e di ripristino a seguito dell'emergenza.

## **Articolo 2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il Comune individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica ai sensi dell'art. 6 del *D.P.G.R. 1 febbraio 1990 n. 045/Pres.*

Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal volontario durante l'intervento.

## **Articolo 3**

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, un Coordinatore di tutte le attività connesse, che ha la responsabilità operativa del gruppo durante dette attività.

## **Articolo 4**

I volontari appartenenti al gruppo comunale saranno addestrati a cura della Direzione regionale della Protezione Civile, d'intesa con la Prefettura



territorialmente competente, mediante tecnici abilitati della Direzione stessa, del Corpo forestale regionale e di Enti ed organismi, anche dello Stato, previa opportune intese ed accordi, in relazione ai compiti istituzionali cui attendono.

### **Articolo 5**

All'interno del Gruppo Comunale possono essere formate squadre specializzate, in relazione ai particolari e diversificati rischi incombenti sul rispettivo territorio.

Ogni squadra avrà un Capo, nominato dal Sindaco, al quale esso farà riferimento, fermo restando il rapporto funzionale con il Coordinatore del gruppo comunale e la diretta responsabilità dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione.

### **Articolo 6**

Durante le emergenze il Gruppo di volontari, anche strutturato in varie squadre, su ordine del Sindaco potrà agire d'iniziativa fino all'arrivo degli Organi istituzionalmente preposti all'intervento, alle cui dipendenze dovrà successivamente operare, se richiesto.

Dell'intervento in emergenza dovranno essere tempestivamente informate la Sala Operativa Regionale della Protezione Civile e la Prefettura competente per territorio.

Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal Capo squadra e controfirmato dal Coordinatore del gruppo comunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Sindaco almeno una volta all'anno.

### **Articolo 7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1, nonché a quelle esercitative, con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.



Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività diversa, ovvero contrastante con le finalità indicate.

### **Articolo 8**

Per dotare il Gruppo di idonee attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o di deposito di materiali e mezzi, il Comune potrà chiedere all'Amministrazione regionale la concessione dei finanziamenti previsti dall'art. 10 della *legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64*.

### **Articolo 9**

Ai volontari, saranno garantiti, ai sensi degli artt. 9 e 10 del *DPR n°194 dell' 8 febbraio 2001*, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazione di emergenza, autorizzate dalla competente Direzione regionale della Protezione Civile, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato (vedasi anche art. 10 *L.R. 31 dicembre 1986, n°64 e successive modificazioni e integrazioni*);
- c) copertura assicurativa: i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego regolarmente autorizzato, da assicurazione stipulata dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- d) rimborso delle spese sostenute per l'uso di mezzi di trasporto o relative al carburante per l'uso di mezzo proprio, con le modalità stabilite dalla Protezione Civile Regionale.

### **Articolo 10**

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni da parte dei singoli volontari comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata



dal Sindaco, il quale, sentito il Coordinatore del gruppo, potrà decretare l'eventuale provvedimento disciplinare, ovvero la conseguente esclusione comportante la restituzione dell'intero equipaggiamento fornito dall'Amministrazione comunale.

Per l'appartenenza al Gruppo comunale di protezione civile i volontari dovranno essere presenti, salvo giustificati motivi, ad almeno il 50% delle riunioni periodiche del gruppo, partecipare almeno ad un corso di formazione, tra quelli organizzati dalla Protezione Civile Regionale, per ciascun biennio e partecipare ad almeno una esercitazione annua.

Qualora il volontario non soddisfi i citati requisiti, il Coordinatore può proporre al Sindaco l'esclusione del volontario dalla squadra, con la restituzione dell'intero equipaggiamento fornitogli.

## **Articolo 12**

Le modalità di attivazione del Gruppo Comunale dei volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel singolo piano di intervento che verrà predisposto dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 7 della *legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni*, nonché alle singole procedure operative per i progetti di esercitazione, in accordo con le disposizioni della Direzione regionale per la Protezione Civile.

Il Gruppo Comunale può inoltre essere impiegato per le attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco e riconducibili all'ambito di attività e di rappresentatività generale del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

## **Articolo 13**

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento